



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Ufficio di Coordinamento, Autorizzazioni, Notifica e Controllo

Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma, Tel: 06712917318

E-mail: prev.coordinamento@cert.vigilfuoco.it

dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio di Collegamento
del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.
uff.settorivvf.riordino@cert.vigilfuoco.it

e, p.c.,

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Ufficio II - Affari Legislativi e Parlamentari
uff.affarilegislativi@cert.vigilfuoco.it

Ufficio del Capo del C.N.VV.F.
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

FNS CISL

Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
Federazione Nazionale della Sicurezza - Vigili del Fuoco
fns@cisl.it

FP CGIL

Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Funzione Pubblica
Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco
organizzazione@pec.fpcgil.net

UIL PA

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco
uilpavigilidelfuoco@pec.it

CONFSAL

Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Vigili del Fuoco
confsalvvf2012@pec.it

USB PI

Confederazione Unione Sindacati di Base Pubblico Impiego – Coordinamento Vigili del Fuoco
vigilidelfuoco@pec.usb.it

OGGETTO: Nota dell'Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie – Rappresentanti di Lavoratori per la Sicurezza.

Nel corso delle riunioni finora tenute dall'Osservatorio è stata più volte lamentata la mancanza della figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Infatti, a seguito del passaggio del rapporto di impiego del personale VF ad un regime di diritto pubblico, non sono state ad oggi disciplinate le modalità di espressione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi dell'art 35 del DL.vo 217/2005, all'interno delle quali venivano in precedenza individuate le figure degli RLS.

L'attuale quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede (art 47 comma 4 del DL.vo 81/08) che gli RLS siano eletti dai lavoratori stessi nell'ambito delle RSU ovvero, in assenza, dagli stessi lavoratori al loro interno, demandando (comma 5) alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità di designazione, di individuazione del numero, del tempo di lavoro e degli strumenti necessari per l'espletamento delle funzioni dei RLS in questione.

Ad oggi, purtroppo, le disposizioni di cui sopra non hanno trovato attuazione visto che non è stato ancora avviato il procedimento di negoziazione collettiva, né sono operanti le RSU, non essendo state ancora regolamentate.

Peraltro, pur essendo possibile ai sensi del predetto comma 4 art. 47 del DL.vo 81/08 l'elezione diretta degli RLS da parte dei lavoratori al loro interno, rimangono inevitabilmente in sospenso tutti gli altri importanti aspetti procedurali da definire in sede di contrattazione collettiva.

Si rappresenta a questo punto che con nota n. 3083 del 11.03.2011 a firma del Capo del Corpo, al fine di trovare una possibile soluzione, è stato designato apposito Gruppo di lavoro con il compito di ricercare i possibili criteri per la designazione dei RLS, tenendo evidentemente conto delle previsioni di cui all'art 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il Gruppo di lavoro ha quindi predisposto una proposta operativa finalizzata al superamento delle attuali difficoltà attraverso la nota n. 5604 del 08.05.2012, già inviata al Capo del Corpo e che in copia viene integralmente allegata alla presente.

Questo Osservatorio ripropone integralmente la predetta nota n. 5604 per le migliori determinazioni e valutazioni al riguardo.

Sempre al fine di potere superare le attuali difficoltà, si allega, altresì, la nota del Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37/0016608/MA007.A001 del 06.10.2014 con la quale la Commissione degli Interpelli risponde ad uno specifico quesito posto sull'argomento dall'Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco (USB). La citata Commissione ritiene che, ove la contrattazione collettiva non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, debba continuare ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività (v. Accordo ARAN 7 maggio 1996, recepito con Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1996).

Di conseguenza, prosegue la predetta nota, "...i RLS il cui mandato sia scaduto, poiché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII).

Ciò beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa, si proceda ad una nuova elezione o designazione di RLS".

Ringraziando per l'attenzione, l'Osservatorio rimane in attesa.

Per l'Osservatorio Bilaterale per le Politiche sulla
Sicurezza sul Lavoro e Sanitarie
Il componente con funzioni di Presidente
Dirigente dell'Ufficio I D.C.P.S.T.
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)